



# NEWSLETTER

Anno 2013

4

**PARTECIPAZIONI NAZIONALI:**

**Polis Fondi Immobiliari S.G.R. S.p.A.** - Milano

**Unione Property S.p.A.** - Milano

**Art Defender S.p.A.** - Milano

**PARTECIPAZIONI INTERNAZIONALI:**

**Sofipo S.A.** - Lugano (Svizzera)

**CBE GEIE** - Bruxelles (Belgio)

**PER INFORMAZIONI E CONTATTI:**

[servizilegali@unionefiduciaria.it](mailto:servizilegali@unionefiduciaria.it)



**IN QUESTO NUMERO**

- **L'Italia richiama in patria i capitali esteri alias Voluntary disclosure**
- **Attività estere: fiduciaria sempre più sostituito d'imposta**
- **Riciclaggio. Con la Voluntary disclosure cambia anche l'articolo 648-bis**
- **Mandato fiduciario senza intestazione**
- **Consob dimezza i tempi dell'iter sanzionatorio, approvato il nuovo regolamento**
- **Novità in pillole**

**PERIODICO TRIMESTRALE  
A CARATTERE GIURIDICO FISCALE  
Anno 2013 n.° 4**

Direttore Responsabile:  
**Avv. Fabrizio Vedana**

Editore:  
**UNIONE FIDUCIARIA S.p.A.**

Registrazione presso Tribunale di Milano  
n° 584 del 22/9/2006

## L'Italia richiama in patria i capitali esteri alias Voluntary disclosure

Sanzioni ridotte e guarentigie penali per gli Italiani che decidono di riportare alla luce i capitali detenuti all'estero in violazione della normativa fiscale italiana.

Il percorso di ravvedimento ha trovato una prima importante tappa nella relazione conclusiva della Commissione Greco nella quale, dopo aver auspicato l'introduzione nel codice penale italiano del reato di autoriciclaggio, si suggerisce l'adozione di procedure di Voluntary disclosure attraverso le quali consentire al contribuente italiano, che detiene attività all'estero in violazione della normativa sul monitoraggio fiscale, di regolarizzare la propria posizione pagando, oltre alle eventuali imposte e tasse evase, sanzioni in misura ridotta rispetto a quanto dovrebbe pagare se la violazione gli venisse contestata dall'Amministrazione finanziaria italiana. Raccogliendo l'invito della Commissione Greco l'Agenzia delle Entrate, con la circolare 25/E del 31 luglio scorso, ha quindi assegnato all'UCIFI (ufficio di contrasto degli illeciti fiscali internazionali) il compito di sperimentare l'utilizzo di procedure di Voluntary disclosure attraverso le quali agevolare l'emersione delle attività illecitamente detenute all'estero da contribuenti italiani.

Altro importante tassello è poi la legge 97/2013, pubblicata il 20 agosto 2013 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con la quale viene dettata una nuova disciplina sul cosiddetto monitoraggio fiscale ovvero in materia di detenzione

all'estero di capitali finanziari e patrimoniali. Con la citata nuova normativa, lo Stato italiano ha previsto, da un lato, una riduzione delle sanzioni a carico di chi omette la compilazione dell'apposito quadro RW della dichiarazione dei redditi (modulo da compilare in caso di detenzione all'estero di capitali) e, dall'altro lato, un non celato incentivo ad un maggiore utilizzo della fiduciaria italiana quale sostituto d'imposta per quanti hanno capitali, anche non finanziari, all'estero. Infine con la recente Legge di Stabilità ed il collegato disegno di legge, il Governo italiano sembra voglia introdurre una procedura di autodenuncia prevedendo, a talune condizioni, l'applicazione anche di alcune importanti esimenti penali.

Si tratterebbe di una procedura abbastanza simile a quella già introdotta dagli Stati Uniti d'America, dalla Germania, dal Belgio e dalla Francia.

Accanto alle sopra citate iniziative italiane va poi segnalato che la stessa Confederazione Elvetica, analogamente a quanto già fatto anche da altri Stati europei ed extraeuropei (per esempio Singapore), ha da qualche mese avviato e dato concreta attuazione

*Esimente totale o parziale per le sanzioni penali; sanzioni amministrative ridotte; possibilità di mantenere le attività all'estero compilando il quadro RW o affidando incarico di sostituto d'imposta alla fiduciaria*

## L'Italia richiama in patria i capitali esteri alias Voluntary disclosure

alla cosiddetta strategia del weisgeld (letteralmente “denaro pulito”). Ciò attraverso la firma da parte della Svizzera, avvenuta il 15 ottobre scorso, della Convenzione OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale che prevede uno scambio spontaneo di informazioni e varie forme di collaborazione in ambito fiscale, tra cui lo scambio di informazioni su richiesta e lo scambio spontaneo di informazioni con gli altri Stati firmatari della convenzione (tra i quali c'è l'Italia).

La firma della citata convenzione OCSE è poi stata seguita dalla revisione della legge antiriciclaggio svizzera. Con la sua entrata in vigore, avvenuta il 1° novembre scorso, la competente autorità antiriciclaggio elvetica (il MROS) è tenuta a comunicare numeri ed informazioni sui conti bancari. Ciò qualora ne venga fatta richiesta dalla competente autorità del Paese estero (per l'Italia potrebbe essere l'UIF) e qualora vi siano in corso indagini su reati come il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo.

Alla luce del fatto che il reato di riciclaggio e, pare a breve, anche quello di autoriciclaggio, può avere tra i reati presupposti anche quelli di natura fiscale (tra i quali vi sono quelli di omessa e/o infedele dichiarazione), ben si può comprendere che il quadro normativo sopra riportato deve indurre il contribuente italiano che ha attività all'estero non dichiarate al fisco, a prendere in seria considerazione

la possibilità di utilizzare la Voluntary disclosure.

Nelle prossime settimane si attendono indicazioni ulteriori con riferimento alle modalità di presentazione dell'apposita istanza o del formulario da utilizzare per presentare la richiesta all'Agenzia delle Entrate.

Nell'ambito della citata istanza il contribuente, con l'assistenza del professionista di fiducia, dovrà anche precisare se intende rimpatriare le attività detenute all'estero oppure mantenerle all'estero avendo cura di specificare se direttamente o per il tramite di una fiduciaria italiana che svolga il ruolo di sostituto d'imposta, anche laddove subentri in qualità di trustee, negli eventuali trust esteri che dovranno essere “nazionalizzati”. Per chi, dopo aver definito la propria posizione con l'Agenzia delle Entrate e con l'Autorità Giudiziaria, ove necessario, decida quindi di mantenere le attività finanziarie e/o patrimoniali all'estero si apre la possibilità di conferire incarico alla società fiduciaria.



<b>Detenzione attività finanziarie estere</b>	<b>Obblighi contribuente</b>
<b>Diretta</b>	<b>Quadro RW, quadro RM</b>
<b>Tramite fiduciaria</b>	<b>Nessuno. Fiduciaria fa sostituto d'imposta</b>

## Attività estere: fiduciaria sempre più sostituto d'imposta

Tutti i redditi derivanti dagli investimenti detenuti all'estero e dalle attività estere di natura finanziaria devono essere assoggettati a ritenuta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi da banche, fiduciarie o altro intermediario residente che intervengono nella riscossione dei relativi flussi finanziari e dei redditi, oltre che nei casi in cui detti investimenti ed attività siano ad essi affidati in custodia, amministrazione o gestione. Nessun obbligo di compilazione del quadro RW per gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria affidate in gestione o in amministrazione a banche, a fiduciarie o agli altri intermediari indicati dall'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 231/07.

Si potrebbero riassumere in tal modo le molte novità contenute nella circolare dell'Agenzia delle Entrate 38/E del 23 dicembre con la quale vengono dettate le nuove disposizioni in materia di monitoraggio fiscale in attuazione di quanto previsto dalla Legge 6 agosto 2013, n. 97.

L'Agenzia delle Entrate, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto legge 167 del 1990, così come modificato ed integrato dalla legge 6 agosto 2013, n.97, dopo aver emanato un primo sintetico provvedimento il 18 dicembre 2013, ha meglio precisato i termini e le modalità degli obblighi di sostituzione d'imposta posti a carico di banche e fiduciarie, laddove vengano utilizzati come veicolo per l'accredito in Italia di flussi provenienti dall'estero

e che può anche prescindere da un formale incarico all'incasso degli stessi. La circolare, dopo aver confermato la vigenza degli obblighi previsti a carico dei sostituti d'imposta (per lo più banche e società fiduciarie, ricorda l'amministrazione finanziaria) con riferimento ai contratti di assicurazione sulla vita di capitalizzazione stipulati con compagnie di assicurazione estere, chiarisce che l'obbligo di sostituzione tributaria opera anche con riferimento ai proventi dei titoli non collocati nel territorio dello Stato e conseguiti per il tramite degli intermediari italiani. L'Agenzia delle Entrate elenca poi le fattispecie di redditi di capitale e di redditi diversi sui quali gli intermediari sono tenuti ad applicare il prelievo alla fonte a titolo di acconto nella misura del 20 per cento nel momento in cui intervengono nella riscossione dei redditi e dei flussi finanziari Esteri.

Rientrano nella prima categoria ovvero nei redditi di capitale quelli derivanti da contratti di mutuo, deposito e conti correnti diversi da quelli bancari nonché sugli importi delle rendite perpetue e prestazioni annue perpetue di cui agli articoli 1861 e 1869 del Codice Civile il cui debitore sia un soggetto non residente, nonché su tutti gli interessi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale.

Con riguardo ai redditi diversi, la ritenuta alla fonte del 20 per cento andrà applicata alle seguenti ipotesi:

- plusvalenze imponibili derivanti dalla cessione di immobili situati all'estero;

*L'Agenzia delle Entrate ha riscritto le norme in materia di monitoraggio fiscale (compilazione quadro RW). Potenziato il ruolo dei sostituti d'imposta.*

## Attività estere: fiduciaria sempre più sostituto d'imposta

- plusvalenze realizzate a seguito della cessione a titolo oneroso di terreni detenuti all'estero suscettibili di utilizzazione edificatoria;
- redditi derivanti dalla locazione di immobili situati all'estero ferma restando le deroghe previste in ragione della legislazione fiscale prevista dai singoli Stati;
- redditi Esteri di natura fondiaria, compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli;
- i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto o dalla sublocazione di beni immobili situati all'estero, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili detenuti all'estero (ad esempio: imbarcazioni, oggetti preziosi, opere d'arte, ecc).

Al fine di consentire al sostituto d'imposta di adempiere ai propri obblighi il contribuente è tenuto a fornire ogni utile informazione per individuare la natura reddituale del flusso nonché la fattispecie e la relativa base imponibile.

L'intermediario dovrà segnalare le posizioni per le quali non sia stato applicato il prelievo alla fonte anche per effetto del rimborso eventualmente ricevuto dal contribuente se ha già pagato le imposte all'estero.

L'intervento della banca o della fiduciaria, in qualità di sostituto d'imposta, consentirà al contribuente di essere esonerato dall'obbligo di compilare il quadro RW della sua dichiarazione dei redditi.

Tale esonero viene ora previsto:

- per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in amministrazione (fiduciaria) all'intermediario italiano;
- per i contratti produttivi di redditi di natura finanziaria conclusi attraverso l'intervento degli intermediari finanziari residenti in qualità di mandatari di una delle controparti contrattuali;
- per le attività finanziarie e patrimoniali i cui redditi siano riscossi attraverso l'intervento della banca o della fiduciaria.

L'esonero opererà a condizione che i redditi di natura finanziaria e patrimoniale siano stati assoggettati a tassazione mediante applicazione di imposta sostitutiva nell'ambito di applicazione del regime del risparmio amministrato o gestito ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 461/97. In tale ambito si precisa che ai fini di cui sopra potrà essere conferito alla fiduciaria anche un "semplice" incarico di amministrazione.

Da segnalare, infine, che nella parte finale della circolare l'Agenzia delle Entrate chiarisce anche i termini di applicazione e delle nuove sanzioni, anche in vista del prossimo, atteso, provvedimento sulla Voluntary disclosure.



## Riciclaggio. Con la Voluntary disclosure cambia anche l'articolo 648-bis

Punito anche l'autoriciclaggio; pena differenziata in ragione della gravità del reato presupposto; sanzioni più gravi se il fatto è commesso nell'esercizio di una professione ovvero di attività bancaria o finanziaria. Riduzione di pena per chi collabora. Sono queste le principali novità contenute nella bozza del nuovo articolo 648-bis del Codice Penale.

La riscrittura della norma penale si inserisce nel più ampio disegno normativo nell'ambito del quale andranno dettate anche le attese disposizioni sulla cosiddetta Voluntary disclosure (istituto già approfondito nella nostra newsletter 3/2013) con il probabile obiettivo di convincere anche i più "ostinati" contribuenti infedeli ad autodenunciarsi se vogliono evitare le possibili, nefaste, conseguenze che sul piano penale potranno loro derivare per aver autoriciclato, trasferendo all'estero, liquidità o titoli o altri beni non dichiarati al Fisco.

Per tali operazioni di emersione che potranno prevedere a conferma di quanto suggerito dall'apposita raccomandazione diffusa dal GAFI nell'ottobre 2012, con specifico riferimento proprio alle operazioni di Voluntary disclosure, il rientro effettivo di capitali detenuti all'estero ovvero il loro trasferimento e/o mantenimento (se già lì si trovano) in banche od intermediari localizzati in Paesi aventi una normativa equivalente a quella italiana ovvero Stati GAFI (lo sono tutti i paesi dell'Unione Europea e anche Stati non UE, come per esempio la Svizzera), professionisti, banche e fiduciarie, ciascuno in relazione al diverso possibile ruolo ricoperto, dovranno applicare norme di adeguata verifica antiriciclaggio di tipo rafforzato. Ciò significherà, secondo

quanto precisato da Banca d'Italia nel provvedimento del 3 aprile scorso recante norme in materia di adeguata verifica ed in vigore dal 1° gennaio ultimo scorso, non doversi limitare a identificare il cliente, ma fare una più approfondita indagine sull'origine di fondi e delle attività detenute all'estero al fine anche di verificarne la coerenza rispetto alle fonti di reddito e/o patrimoniale del soggetto, nonché la provenienza dalla commissione dei soli reati coperti in tutto o in parte dalla Voluntary disclosure, ovvero i reati di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 74/2000 (delitti fiscali). Tali reati rientrano, anche secondo la nuova definizione di reato di riciclaggio contenuta nell'articolo 648-bis del Codice Penale, nel novero dei reati dalla cui commissione può derivare il cosiddetto denaro "sporco" il cui trasferimento, per esempio dall'Italia all'estero o dall'estero all'Italia o in altro Stato, integra il reato di riciclaggio. Sulla base della nuova sopra citata definizione, è riciclaggio anche quello posto in essere dallo stesso soggetto che ha commesso i reati che ne stanno a monte: con il nuovo articolo 648-bis, infatti, viene introdotto il reato di autoriciclaggio con l'effetto di estenderne decisamente la portata applicativa anche e, soprattutto, ai reati fiscali. La Voluntary disclosure, qualora dovesse essere prevista la non punibilità penale dei reati di omessa ed infedele dichiarazione (articoli 3 e 4 del dlgs 74/2000), consentirà di escludere l'imputazione per il reato di riciclaggio (ovvero di autoriciclaggio) sia del contribuente che del soggetto italiano o estero che lo avesse eventualmente supportato nelle precedenti attività di trasferimento all'estero dei denari non dichiarati.

*In caso di utilizzo della Voluntary disclosure le verifiche antiriciclaggio dovranno essere rafforzate*

## Mandato fiduciario senza intestazione

L'Assofiduciaria con la comunicazione n. 99 del 2013 ha recepito la posizione dell'Agenzia delle Entrate con riferimento al mandato di amministrazione senza intestazione. Tale comunicazione scaturisce da una risoluzione dell'Agenzia delle Entrate consultata dalla stessa Assofiduciaria. Comunque, cerchiamo di indicare la genesi di tale tipo di mandato. Il mandato senza intestazione è nato con l'ultimo "scudo fiscale", quello iniziato nel settembre 2009 e terminato nel mese di aprile 2010. Per il tramite di tale strumento contrattuale, i contribuenti proprietari di immobili all'estero o che detenevano delle partecipazioni societarie sempre all'estero che volevano aderire allo scudo fiscale, potevano farlo sottoscrivendo con una società fiduciaria un mandato senza intestazione. I contribuenti, così, restavano intestatari del bene sito all'estero, ma conferivano incarico alla fiduciaria di effettuare il pagamento delle imposte necessarie per l'adesione allo scudo fiscale. Terminato lo scudo fiscale ci si è domandati se tale operatività potesse essere ritenuta valida anche oltre il periodo di scudo, cioè se l'operazione potesse essere considerata come ordinaria. In base alle esperienze dei precedenti scudi fiscali dove alcune operazioni sono state considerate ammissibili dall'Agenzia delle Entrate, solo in quanto effettuate in ambito scudo fiscale, si è arrivati alla conclusione

che anche il mandato senza intestazione doveva essere considerato come operazione straordinaria e, quindi, da utilizzarsi solo nell'ambito di scudi fiscali. In tale contesto l'Assofiduciaria, associazione delle società fiduciarie, ha presentato all'Agenzia delle Entrate una richiesta di consulenza giuridica riguardo l'ammissibilità dell'adozione del mandato di amministrazione senza intestazione relativamente alle attività finanziarie. L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 23 dell'8 marzo 2012, si è espressa positivamente accogliendo la soluzione prospettata dal contribuente. Lo schema contrattuale avallato prevede che:

- il contribuente/fiduciante stipula un contratto di deposito titoli e di conto corrente ad esso intestato presso una banca;
- presso la medesima banca la società fiduciaria apre un conto corrente alla stessa intestato;
- viene stipulato un contratto di amministrazione senza intestazione tra il fiduciante e la fiduciaria;
- il predetto contratto è comunicato alla banca depositaria;
- il fiduciante conferisce alla banca depositaria un incarico irrevocabile di fare quanto necessario per l'esecuzione da parte della fiduciaria dei propri obblighi contrattuali

*Da Assofiduciaria lo schema di riferimento da utilizzare per l'apertura dei mandati fiduciari di mera amministrazione*



## Mandato fiduciario senza intestazione

e sostitutivi e, quindi, tra l'altro, di regolare tutte le operazioni;

- sul conto corrente intestato alla fiduciaria, la banca avrà cura di trasmettere alla stessa le informazioni quotidiane relative alle movimentazioni del deposito titoli e del conto corrente e consentire alla fiduciaria la legittimazione ai disinvestimenti eventualmente necessari per il pagamento delle imposte dovute.

In particolare, tramite la stipula di appositi accordi contrattuali è previsto che:

- le operazioni di investimento e disinvestimento delle attività depositate nel dossier titoli, impartite direttamente dal cliente/fiduciante, nonché i relativi redditi, siano regolate esclusivamente attraverso l'utilizzo del conto corrente intestato alla fiduciaria;
- il conto corrente intestato al cliente/fiduciante viene alimentato dalle disponibilità rese libere dopo i conteggi delle imposte dovute ed è destinato esclusivamente alla regolazione delle operazioni relative al dossier titoli. L'indisponibilità di detto conto deve essere oggetto di apposita condizione contrattuale tra fiduciante e banca, nel senso che i prelievi e gli apporti di disponibilità monetarie ad esso relativi, devono necessariamente transitare per il conto corrente intestato alla fiduciaria;
- la banca depositaria provveda a trasmettere (almeno giornalmente) alla fiduciaria un flusso informatico riportante tutti i movimenti avvenuti sul dossier titoli intestato al cliente,

nonché quelli relativi al conto corrente intestato alla fiduciaria;

- la fiduciaria registri ogni singola operazione nella propria contabilità fiduciaria ed adempia ai conseguenti obblighi ai fini fiscali dovuti nella sua qualità di sostituto d'imposta ed intermediario.

Tale tipo di mandato deve ugualmente essere oggetto di segnalazione all'Anagrafe tributaria e sottoposto agli adempimenti antiriciclaggio.

Analoghi adempimenti vanno effettuati con riferimento ad entrambi i conti correnti di appoggio al dossier titoli (intestati alla fiduciaria ed al fiduciante). A seguito di tali prese di posizione, l'Assofiduciaria ha predisposto una bozza di schemi contrattuali da poter utilizzare previo adeguamento alla realtà che si vuole disciplinare e alle specifiche caratteristiche della fiduciaria.



## Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob

Con la delibera Consob 18750 del 19 dicembre 2013 è stato emanato il Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob.

La principale novità riguarda la riduzione a 180 giorni del termine entro cui devono concludersi gli iter relativi ai provvedimenti sanzionatori che possono essere comminati in sede amministrativa dall'Autorità di Vigilanza. In base alla normativa precedentemente in vigore il termine massimo era di 360 giorni per i soggetti residenti in Italia e di 540 giorni per quelli residenti all'estero.

La Commissione ha ritenuto di adottare un termine unico (180 giorni) valido sia per i soggetti in Italia sia per quelli all'estero. Con ciò la Commissione ha voluto rendere più snello il processo di elaborazione delle sanzioni, salvaguardare l'efficacia del processo stesso e mantenere fermo il principio della separatezza tra fase istruttoria e fase giudicante. L'accorciamento dei tempi dei procedimenti nei confronti di tutti gli operatori del mercato, domestici o internazionali, punta ad

avvicinare il risultato dell'iter, cioè l'eventuale sanzione ai fatti dai quali il provvedimento scaturisce.

Per effetto di questa modifica la deterrenza della sanzione dovrebbe risultare accresciuta, in quanto viene rafforzata la componente reputazionale del provvedimento sanzionatorio. Diverse sono le novità apportate al previgente Regolamento ed in particolare:

**a) diritto di difesa:** per quanto concerne il diritto di accesso, è stata introdotta un'apposita disposizione che esplicita la sussistenza del diritto dei destinatari della lettera di contestazione a chiedere, con istanza separata, di avere accesso agli atti del procedimento sanzionatorio di cui sono parte. In tal modo la Commissione ha inteso accogliere le esortazioni volte a garantire la piena strumentalità dell'accesso all'esercizio del diritto di difesa dei soggetti interessati dal procedimento sanzionatorio. Si prevede inoltre che, laddove l'istanza di accesso



## Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob

sia proposta entro il termine per la presentazione delle deduzioni difensive (i.e. termine di trenta giorni dalla data di perfezionamento per il destinatario della notifica della lettera di contestazione degli addebiti), la decorrenza di detto termine resti sospesa, per una sola volta, fino alla data in cui è consentito l'accesso;

**b)** istruttoria del procedimento: è stato ampliato il termine per la presentazione di osservazioni in replica alla relazione tecnica, estendendolo da 15 a 30 giorni. È stato poi previsto che il termine di conclusione del procedimento resti sospeso - anziché, come previsto nella formulazione del Regolamento sottoposto alla consultazione, "per il tempo necessario ad acquisire la relazione tecnica e comunque per un periodo non superiore a trenta giorni"- per un periodo "fisso" pari a trenta giorni. Il termine decorre dalla data di protocollazione della nota con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative della Consob trasmette

la citata relazione tecnica ai destinatari della lettera di contestazione degli addebiti;

**c)** riunione e separazione di procedimenti: è stata aggiunta una specifica previsione che regola i casi di riunione e separazione dei procedimenti sanzionatori. Essa consente all'Ufficio Sanzioni Amministrative, in applicazione delle finalità di efficienza, semplificazione e accelerazione procedurale che permeano il nuovo Regolamento, di effettuare le opportune valutazioni sui procedimenti e sulle singole posizioni dei soggetti interessati. L'Ufficio può di conseguenza riunire o separare i procedimenti già incardinati. La delibera si applicherà ai procedimenti sanzionatori avviati dal 60° giorno successivo alla pubblicazione del Regolamento nella Gazzetta Ufficiale. Tutti i procedimenti sanzionatori avviati prima che il nuovo regolamento avrà efficacia, seguiranno la vecchia normativa.

*Consob:  
dimezza i tempi  
dell'iter sanzionatorio,  
approvato il nuovo  
regolamento*



## Novità in pillole

### TRUST: DALL'UIF DISPOSIZIONI ANTIRICICLAGGIO

Banca d'Italia raccomanda la massima attenzione a banche, fiduciarie, professionisti ed a tutti i destinatari della normativa antiriciclaggio allorchè pongano in essere rapporti od operazioni con l'intervento di trust. Con un provvedimento del 2 dicembre 2013 l'Unità di Informazione Finanziaria di Banca d'Italia ha, infatti, individuato schemi rappresentativi di comportamenti anomali connessi all'utilizzo del trust. L'Autorità di Vigilanza attribuisce centralità alle informazioni da raccogliere in sede di adeguata verifica della clientela, specie in ordine alle finalità in concreto perseguite dalle parti, all'identità dei beneficiari e del trustee, alle modalità di esecuzione del trust. L'UIF ricorda inoltre che le informazioni desunte dall'atto istitutivo sono fondamentali per rilevare un possibile utilizzo distorto del trust, la cui dimensione patologica emerge proprio quando esso nella sua configurazione concreta si discosta significativamente, per uno o più elementi, da quella tipica dell'istituto.

Alla luce di quanto sopra è opportuno, quindi, assicurarsi che venga messa a disposizione dell'intermediario o del professionista, l'ultima versione dell'atto istitutivo del trust al fine di valutarne tutti gli aspetti.

Banca d'Italia, pur non escludendo la possibilità che alcune figure tipiche previste nell'istituto del trust (disponente, trustee, beneficiario e guardiano) possano coincidere, chiede di effettuare maggiori approfondimenti nel caso di cumulo di ruoli in capo al medesimo soggetto; in tal caso, infatti, appare più elevato il rischio che il trust sia utilizzato per realizzare situazioni di mera interposizione soggettiva per finalità improprie o illecite.

### ANTIRICICLAGGIO: NUOVE SEGNALAZIONI DI VIGILANZA

Invio mensile dei dati concernenti le operazioni registrate nell'archivio antiriciclaggio; obbligo esteso anche agli istituti di pagamento ed alle transazioni in contanti anche se di importo inferiore a 15 mila euro; nuovi criteri di aggregazione delle operazioni.



## Novità in pillole

Sono queste le principali novità contenute nel provvedimento di Banca d'Italia del 23 dicembre 2013, con il quale sono state dettate disposizioni sulle cosiddette segnalazioni SARA. La prima segnalazione, utilizzando le nuove modalità, andrà effettuata il 2 aprile prossimo ed avrà ad oggetto le registrazioni fatte nel mese di gennaio.

### CONSULENTI FINANZIARI: ANCORA UNA PROROGA PER L'ALBO

Chi presta assistenza in materia di investimenti, venendo remunerato a parcella e senza detenere somme di denaro e titoli ai clienti, potrà continuare a svolgere la propria attività anche nel corso del 2014 senza doversi iscrivere ad alcun Albo.

Lo prevede il cosiddetto Decreto Milleproroghe del 27 dicembre 2013, con il quale si prevede, inoltre, che agenti e mediatori creditizi rimangano sotto la vigilanza della Banca d'Italia almeno sino al 30 giugno.

### BANCHE: ADDIO ALL'ANATOCISMO

Anatocismo bancario al capolinea. La legge di stabilità, al comma 629, modificando l'articolo 120 del Testo Unico Bancario, mira ad introdurre il divieto di anatocismo nell'ordinamento bancario, ovvero va ad impedire che gli interessi periodicamente capitalizzati producano interessi ulteriori, i quali nelle successive operazioni di capitalizzazione, andranno quindi calcolati solo sulla quota di capitale.

### AUMENTA L'IMPOSTA DI BOLLO

L'articolo 1 comma 581 della Legge di stabilità 2014 (di seguito la "legge") ha modificato il regime fiscale disciplinato dall'articolo 13 della tariffa, parte prima del Decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Tale modifica ha comportato:

- la variazione dell'imposta gravante sulle comunicazioni relative ai prodotti ed agli strumenti finanziari trasmessi alla clientela, la quale risulta innalzata dall'1,5 per mille previsto per l'anno 2013 al 2 per mille previsto dall'anno 2014;
- l'abolizione della soglia minima d'imposta di bollo precedentemente fissata a 34,20 euro;
- l'innalzamento della soglia massima d'imposta di bollo dovuta dalle persone non fisiche da 4.500 euro a 14.000 euro.

La Legge ha modificato, inoltre, l'imposta di bollo (c.d. IVA FE) gravante sugli strumenti e sui prodotti finanziari detenuti all'estero. Tale aliquota è stata aumentata dal 1,5 per mille previsto per l'anno 2013 al 2 per mille previsto dall'anno 2014.

## Novità in pillole

### LA GIURISPRUDENZA DEI TRUST

#### Il Tribunale Penale di Gorizia

Il Tribunale stabilisce che non è possibile applicare la misura di sorveglianza speciale al disponente, né è possibile disporre la confisca dell'immobile conferito in trust senza averne prima accertato l'appartenenza del soggetto ad una delle categorie indicate dall'art. 1 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423, la sua pericolosità, l'attualità della pericolosità e, per la misura patrimoniale, anche la disponibilità diretta o indiretta dei beni, nonché l'esistenza di indizi tali da far ritenere che i detti beni siano frutto di attività illecita o ne costituiscano il reimpiego. Pertanto, in mancanza dei predetti requisiti la richiesta di applicazione delle misure non può essere accolta e l'immobile sequestrato deve essere restituito al trustee del trust.

#### Commissione Tributaria Regionale di Venezia Mestre

In tema di assoggettamento all'imposta di successione, i giudici tributari hanno affermato che il trust, al momento della sua istituzione, può essere assoggettato solo ad imposta in misura fissa, non verificandosi in capo al trustee nessun incremento patrimoniale. Solo nel momento in cui il trust termina i suoi effetti si verifica l'effettivo trasferimento della proprietà ai beneficiari e gli atti sono suscettibili di imposizioni tributarie proporzionali.

#### Commissione Tributaria Provinciale di Padova

La Commissione provinciale dichiara che il trust non è assimilabile ad un vincolo di destinazione definitivo ed irrevocabile e che, pertanto, al momento della sua istituzione può essere assoggettato solo ad imposta in misura fissa, rinviando l'imposizione fiscale al momento dell'effettiva attribuzione patrimoniale.



## PUBBLICAZIONI

**Investimenti in Oro** - di Filippo Cappio,  
Attilio Guardone, Fabrizio Vedana - 2012  
Ed. Il Sole24ore

**Vademecum del Contribuente** a cura di  
Paolo Dubini - 2013  
Ed. Unione Fiduciaria S.p.A.  
per informazioni - acquisti: Sig.ra Cinzia Carabelli  
02/72422252 - [ccarabelli@unionefiduciaria.it](mailto:ccarabelli@unionefiduciaria.it)

**Immobili: le nuove cose da sapere**  
di C. Devecchi, E. Macchia, F. Vedana - 2012  
Ed. Unione Fiduciaria S.p.A

**Trust. Cos'è, come funziona, a chi può servire**  
di Fabrizio Vedana - 2012  
Ed. Unione Fiduciaria S.p.A.

---

## MAGGIORI INFORMAZIONI

Per maggiori informazioni e per conoscere  
aggiornamenti relativi a tutti i convegni organizzati  
o in corso di organizzazione si rimanda al sito  
[www.unionefiduciaria.it](http://www.unionefiduciaria.it), sezione Archivio -  
Convegni.

## NEI PROSSIMI NUMERI:

Le ultime novità

## CONVEGNI ED EVENTI

### 21 gennaio 2014

***Fiscalità italo svizzera: il programma italiano  
di autodenucia fiscale***

Lugano - Hotel Dante - Sala Paolo e Francesca  
- Piazza Cioccaro, 5

### 22 gennaio 2014

***Le novità in materia di fisco e lavoro***

Videoforum Italiaoggi - Unione Fiduciaria  
(Milano e Roma) saranno sedi collegate

### 27-28 gennaio 2014

Convegno su Voluntary Disclosure.

Per informazioni vedere il sito  
[www.paradigma.it](http://www.paradigma.it)

### 28 gennaio 2014

***I nuovi strumenti di accesso al credito  
per le Pmi: mini-bond e cartolarizzazioni***

Per informazioni vedere il sito  
[www.informabanca.it](http://www.informabanca.it)

### 30 gennaio 2014

***PFEXPO 2014***

Milano - Palazzo delle Stelline  
Corso Magenta, 61

### marzo 2014

***Privacy e data protection nelle banche***

Milano - Per informazioni 02 72422 210

### marzo 2014

Convegno su Voluntary Disclosure.

Monaco - Montecarlo

Per informazioni 02 72422 365

Unione Fiduciaria si rende inoltre disponibile  
ad organizzare specifici eventi, convegni o corsi  
di formazione in aula su Voluntary disclosure,  
antiriciclaggio, 231, normativa bancaria  
e finanziaria, strumenti di tutela del patrimonio

